

Comune di Sondrio

Collegio dei Revisori

VERBALE N. 38/2020

OGGETTO: parere sulla preintesa di contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritta il 17/11/2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Sig.ri:

Presidente Dott. Maffei Giuseppe
Componente Dott. Gozzi Claudio
Componente Dott. Morandi Roberto

premessato che

l'articolo 3, comma 1, del DL 10/10/2012, n. 174 ha modificato l'art. 239 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) inerente le funzioni dell'organo di revisione, ampliando le materie e gli atti sui quali i Revisori sono tenuti ad esprimere pareri secondo le modalità stabilite dal regolamento;

ricevuti

i seguenti documenti:

- preintesa sottoscritta il 17/11/2020 ai sensi dell'art. 8 del CCNL 21/05/2018 del comparto funzioni locali per il personale non dirigente;
- relazione illustrativa alla preintesa di ccdi sottoscritta il 17/11/2020 elaborata dalla delegazione di parte pubblica;
- relazione tecnico-finanziaria alla preintesa di ccdi sottoscritta il 17/11/2020 elaborata dalla delegazione di parte pubblica;
- determinazione rag. gen. n. 1003/2020;

esprime le seguenti considerazioni:

a) con riferimento alla RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODULO 1: ILLUSTRAZIONE ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO

Le trattative sono state precedute dall'atto di indirizzo della Giunta Comunale – deliberazione n. 223/2018; dall'approvazione del piano triennale della performance previsto dall'art. 10 del d. lgs. 150/2009 - deliberazione della Giunta Comunale n. 122/2020 – e dall'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022 che include il Programma per la Trasparenza e l'Integrità di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 33/2013 - deliberazione della Giunta Comunale n. 19/2020.

Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013 s.m.i., corrispondenti agli abrogati commi 6 e 8 dell'art. 11 del d. lgs. 150/2009.

La relazione della performance è stata validata dal nucleo di valutazione con riferimento all'anno 2019 ed approvata dalla giunta comunale con deliberazione n. 128/2020.

La trattativa si è svolta nell'ambito delle materie attribuite alla contrattazione dall'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21/05/2018 ed ha riguardato la parte economica per l'anno 2020; per la parte giuridica si rimanda al ccdi stipulato il 13/12/2018, fatte salve le modifiche apportate dalla preintesa stessa. Le valutazioni che seguono sono riferite al testo della preintesa.

MODULO 2: ILLUSTRAZIONE ARTICOLATO

Articolo e materia del contratto decentrato integrativo	contenuto dell'articolo e riferimenti legittimanti
1 – campo di applicazione	Coerente con l'atto di indirizzo approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 223/2018, con quanto previsto dall'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21/05/2018 e con il quadro normativo vigente.
2- disposizioni in materia di orario di lavoro	Viene ribadita la piena vigenza dell'art. 31 del CCNL 14/9/2020 con riferimento all'orario del personale educativo dell'asilo nido
3 – disposizione in materia di compensi diretti ad incentivare la performance	Viene sostituito l'art. 14 del ccdi del 13/12/2018, in attuazione dell'art. 68, comma 2, lettere a) e b) del CCNL 21/5/2018 e dell'art. 69 del medesimo CCNL
4 - Progressione orizzontale nella categoria	Viene data attuazione all'art. 16 del ccdi del 13/12/2018, nel rispetto dei criteri di selettività e sostenibilità finanziaria
5 - disposizioni finali	Rinvio alla contrattazione collettiva nazionale vigente tempo per tempo

Relativamente alle modalità di utilizzo delle risorse dirette ad incentivare la performance sono evitati meccanismi di riparto indifferenziati e generalizzati a favore di tutti i dipendenti; è prevista una corretta metodologia basata sul rispetto del ciclo: programmazione – indicazione degli obiettivi – monitoraggio in corso di esecuzione – valutazione del raggiungimento degli obiettivi – eventuale erogazione degli incentivi; viene valorizzato l'apporto individuale sia qualitativo che quantitativo al raggiungimento degli obiettivi, in modo da rispettare i principi di meritocrazia e premialità in coerenza con le finalità dell'istituto e con la normativa vigente. Viene inoltre prevista una differenziazione del premio individuale a vantaggio dei dipendenti con le valutazioni migliori.

L'ipotesi di preintesa, per quanto non modificato, rinvia per la parte giuridica al ccdi del 13/12/2018 che disciplina modo esaustivo gli istituti trattati con riferimento al triennio 2019/2021.

Per quanto sopra esposto il collegio ritiene che la contrattazione si sia correttamente svolta all'interno degli ambiti di competenza così come delineati dalla normativa di volta in volta richiamata, nel rispetto dei margini stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla legislazione vigente con riferimento ai singoli istituti.

b) con riferimento alla RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

MODULO I: LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

Tali risorse sono quantificate complessivamente in € 407.697,84 - al lordo delle decurtazioni - risultanti dal seguente prospetto:

Fondo unico per le risorse decentrate	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 16/18)	327.256,90
RIA e ass. ad personam personale cessato (art. 67 c.2/c CCNL 16-18)	51.000,06
incr. per riduz. stabile lav. straord. (art. 67 c.2/g CCNL 16-18)	1.319,00
incrementi progr. ec. (art. 67 - c.2/b CCNL 16/18) – non soggetto limite 2016	14.643,48
aumento € 83,20 (art. 67 – c. 2/a CCNL 16/18) – non soggetto limite 2016	13.478,40
Totale Risorse Stabili	407.697,84

Si attesta la regolarità delle singole voci di costituzione del fondo sulla base dei richiami normativi riportati nella tabella stessa.

SEZIONE II – RISORSE VARIABILI

Tali risorse sono quantificate complessivamente in € 148.257,16 – al lordo della decurtazione - risultanti dal seguente prospetto:

RISORSE VARIABILI	
risorse ex art. 43 l. 449/97 (art. 67 c.3/a CCNL 16-18)	97.553,00
specifiche disp. di legge (art. 67 c.3/c CCNL 16-18)	3.000,00
RIA e ass. ad personam personale cessato (art. 67 c.3/d CCNL 16-18)	2.282,96
risp. da straord. accertati a consuntivo (art.67 c.3/e CCNL 16-18)	3.845,00
messi notificatori (art. 67 c.3/f CCNL 16-18)	200,00
integrazione 1,2% (art. 67 c. 3/h CCNL 16-18)	38.376,20
rec. ev. ICI e spese giudizio (art. 3 c. 57 l.662/96; art. 59 d.lgs. 446/97*)	3.000,00
Totale Risorse Variabili	148.257,16

* importo presunto da determinare in funzione dello specifico regolamento

Ai sensi dell'art. 5 del ccdi 13/12/2018 le risorse derivanti da specifici obiettivi trasversali di accertamento di sponsorizzazioni o di risparmi di spesa in attuazione di quanto previsto dall'art. 43 della legge n. 449/1997, richiamato dall'art. 67, comma 3, lett. a) del CCNL 21/5/2019, potranno essere disponibili per il finanziamento del trattamento accessorio solo dopo l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi.

Si attesta la regolarità delle singole voci di costituzione del fondo sulla base dei richiami normativi riportati nella tabella stessa.

SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO

L'art. 9, comma 2-bis, del d. l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che:

“2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo

dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”

A partire dal fondo anno 2015 è da applicare l'ultimo periodo della norma citata, relativo ad una decurtazione “di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”

Sulle modalità di calcolo dell'importo delle riduzioni si è fatta applicazione della metodologia illustrata nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 20/2015 (prot. n. 39875 del 08/05/2015).

La decurtazione è stata applicata integralmente sulle risorse fisse ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 13/2016 (prot. n. 35596 del 15/04/2016).

Il Collegio accerta la corretta applicazione della richiamata normativa, che ha determinato una decurtazione complessiva sul fondo 2020 di € 53.612,54 sulle risorse aventi carattere di certezza e stabilità.

Ciò premesso il Collegio procede ad un ulteriore accertamento ai sensi delle seguenti norme:

- 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, che prevede

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- art. 67, comma 7, del CCNL 21/5/2018 che prevede:

“ La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”.

A tal fine il Collegio verifica che:

- nel fondo 2020 sono inserite le seguenti risorse che non sono soggette alla verifica di alcun limite: € 14.643,48 derivanti da incrementi di valore delle progressioni economiche, escluse dal limite ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21/5/2018 e del parere della Corte dei Conti, sezione autonomie, n. 19 del 18/10/2018;

€ 13.478,40 derivanti da incrementi disposti dall'art. 67, comma 2/a CCNL 21/05/2019, escluse dal limite ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21/5/2018 e dell'art. 11, comma 1, del d.l. 135/2018, convertito con legge 12/2019;

per complessivi € 28.121,88;

- l'importo destinato a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato per i titolari di posizione organizzativa per l'anno 2020 è quantificato dalla determinazione reg. gen. n. 1003/2020 in € 111.177,00;

- l'importo totale delle risorse decentrate 2020 e dello stanziamento per posizioni organizzative viene pertanto così determinato

Importo fondo 2020 da preintesa	€	502.342,46
+ importo destinato posizioni organizzative	€	111.177,00
- importi esclusi dai limiti	€	28.121,88

Totale risorse 2020 soggette al limite

€ 585.397,58
=====

Il corrispondente fondo dell'anno 2018 risulta pari ad € 580.707,79 come da ccdi del 18/6/2018.

Dalla determinazione reg. gen. n. 1003/2020 risulta che l'importo complessivo di € 585.397,58 consente di mantenere l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Al riguardo si prende atto che l'applicazione del citato art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, è avvenuta tenendo conto della nota prot. n. 179877 del 01/09/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che, in risposta ad specifici quesiti posti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, fornisce chiarimenti interpretativi ed applicativi anche in ordine al citato art. 33 del d.l. 34/2019 per la parte relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate 2020.

Sarà necessario, a consuntivo, verificare la correttezza dell'adeguamento del limite con riferimento ai dati definitivi del 2020, effettuando eventualmente i relativi adeguamenti.

Il Collegio accerta quindi che non sono necessarie altre decurtazioni oltre a quella obbligatoria.

SEZIONE IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Il Collegio, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, certifica che la costituzione del fondo risorse decentrate è avvenuta nel rispetto della normativa vigente, anche con riguardo alle riduzioni da operare e certifica l'ammontare complessivo del fondo per l'anno 2020 in € 502.342,46 come da seguente prospetto:

IMPORTO TEORICO RISORSE FISSE	407.697,84
decurtazione permanente ex art. 9, c. 2bis, d.l. 78/2010	- 53.612,54
IMPORTO RISORSE FISSE 2020	354.085,30
IMPORTO TEORICO RISORSE VARIABILI	148.257,16
Decurtazioni su risorse variabili	0
IMPORTO RISORSE VARIABILI 2020	148.257,16
IMPORTO FONDO 2020	502.342,46

SEZIONE V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

MODULO II: DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I – DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DALL'IPOTESI DI PREINTESA

L'importo delle risorse destinate al finanziamento di istituti consolidati nel tempo e non suscettibili di modifica in sede di contrattazione (indennità di comparto; indennità spettante al personale educativo dell'asilo nido; progressioni orizzontali, indennità personale ex VIII q.f.) è pari ad € 300.496,35, contenuto nei limiti delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità.

SEZIONE II – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALL'IPOTESI DI PREINTESA

La contrattazione ha destinato le risorse variabili nonché la parte residuale delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità al finanziamento dei vari istituti regolati dalla contrattazione in base all'art. 68 del CCNL 21/5/2018.

SEZIONE III – DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

SEZIONE IV – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

L'ipotesi di preintesa ha definito completamente la destinazione delle risorse decentrate.

SEZIONE V – DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

SEZIONE VI – ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

Con riferimento ad un'analisi più generale della parte finanziaria dell'ipotesi di preintesa, il Collegio osserva che è stato rispettato un equilibrio fondamentale relativo al corretto finanziamento dei vari istituti nel senso che il finanziamento di istituti "stabili", cioè consolidati nel tempo (quali indennità di comparto e progressione orizzontale), è effettuato con le risorse fisse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità, mentre le risorse variabili, caratterizzate da elementi di "eventualità" e "variabilità" da valutare annualmente sono destinate al finanziamento degli altri istituti accessori.

Positiva è anche la valutazione sulle modalità di erogazione delle risorse, in quanto priva di automatismi e definita sulla base di criteri selettivi.

Si richiama comunque l'attenzione, al momento dell'erogazione delle risorse, sull'obbligatorietà di operare le decurtazioni previste dall'art. 71, comma 1, del d.l. n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008; le somme non erogate per effetto di tale norma costituiscono economie di bilancio.

MODULO III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

La costituzione del fondo 2020 è avvenuta nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti vincoli:
- applicazione della decurtazione 2014 ai sensi dell' art. 9, comma 2bis, d.l. 78/2010;

- adeguamento del limite negli spazi consentiti dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, adeguamento da verificare comunque a consuntivo con l'effettuazione dei necessari adeguamenti;
- applicazione dell'art. 67, comma 7, del CCNL 21/5/2018, che impone una visione unitaria delle risorse decentrate e di quelle destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Il rispetto di tale normativa e la puntuale verifica della capacità di spesa concorrono al rispetto del più generale vincolo di controllo della spesa di personale – di cui quella per risorse decentrate costituisce un aggregato – ai sensi dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e s.m.i..

MODULO IV: COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

SEZIONE I – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PRESIDANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATORIA DELLA GESTIONE

Con determinazione reg. gen. n. 1003 del 26/10/2020 è stato costituito il fondo risorse decentrate 2020. Con tale atto si è altresì assicurata la copertura dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata come segue:

- spesa relativa agli emolumenti finanziati con le risorse decentrate non soggetti a contrattazione annuale (es. progressioni orizzontali già attribuite; indennità di comparto; indennità personale educativo; indennità di turno ecc..) o derivanti dall'applicazione del ccdd stipulato il 13/12/2018 (es. indennità condizioni di lavoro ecc..) è oggetto di impegno e liquidazione mensile unitamente alle competenze stipendiali e trova imputazione ai pertinenti capitoli di spesa del personale;

- spesa per i pagamenti che per loro natura potranno essere effettuati solo a consuntivo, nell'anno 2021, in quanto quantificabili sono a posteriori o al termine dei necessari processi di valutazione e verifica del raggiungimento dei risultati: trova copertura al bilancio triennale 2020/2022, esercizio 2020, tramite fondo pluriennale vincolato 2020 e/o residui nei seguenti importi:

- euro 172.921,38 - cap. 8935/137
- euro 48.545,08 - cap. 8935/148
- euro 18.266,10 - cap. 8935/114
- euro 3.000,00 – cap. 2110/137
- euro 714,00 – cap. 2110/148
- euro 255,00 – cap. 2110/114

SEZIONE II – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO

Non si registrano economie destinabili ad incremento del fondo per l'anno successivo.

SEZIONE III – VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO

Oltre a quanto già indicato alla sezione I, il Collegio verifica che gli incentivi per attività di accertamento ICI sono stati previsti sul capitolo 1412/137.

Il Collegio dei Revisori, per le considerazioni illustrate analiticamente e qui da intendersi richiamate,

CERTIFICA

- ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del d. lgs. 165/2001 la compatibilità economico finanziaria e normativa dell'ipotesi di preintesa di ccdi sottoscritta in data 17/11/2020 con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

- ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del d. lgs. 165/2001 la compatibilità con la normativa contrattuale e nazionale vigente in materia di contrattazione decentrata della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria predisposte dalla delegazione trattante di parte pubblica all'ipotesi di preintesa di ccdi sottoscritta in data 17/11/2020.

Sondrio, 23 novembre 2020

Il Collegio dei Revisori

Dott. Maffei Giuseppe
Roberto

Dott. Gozzi Claudio

Dott. Morandi

documento firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.